



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

ORDINANZA N. 7/2021

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale*, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508;
- VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che "*per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale*";
- VISTO il decreto 12 marzo 2021 del Ministro della Salute "*Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)*";
- VISTO il Regolamento CE 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, l'articolo 4 ai sensi del quale "*salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento, le persone alle quali si applica lo stesso Regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato*";
- VISTO l'art. 17-bis del menzionato decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- VISTO l'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

- VISTO l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che definisce le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTA l'ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, attuativa del citato articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con la quale si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisca i dati necessari per la predisposizione degli elenchi ai fini del successivo inoltro alle Regioni e Province autonome per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;
- CONSIDERATA l'esigenza di ammettere tempestivamente alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni fornite dal Piano di cui al decreto 12 marzo 2021 e successive modifiche e integrazioni, tra le quali quelle previste dall'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19, anche le seguenti categorie di individui non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale:
- i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale;
 - i dipendenti delle Istituzioni dell'Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale;
 - gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico, che vivono sul territorio nazionale;
 - il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale;
- TENUTO CONTO del concorde avviso del Ministro della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,

DISPONE

Art. 1

(Somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 a individui non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

Nel rispetto del principio di reciprocità e tenuto conto dei criteri e delle indicazioni fornite dal Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, come modificato e integrato dalla citata ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021, sono ammesse alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 le seguenti categorie di soggetti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale:

- a. i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale;
- b. i dipendenti delle Istituzioni dell'Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale;
- c. gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale;
- d. il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale.

Art. 2

(Supporto del Sistema Tessera Sanitaria alle Regioni, alle Province autonome e alla Piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto legge n. 2 del 2021)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 e dall'ordinanza del Commissario Straordinario n. 2 del 9 febbraio 2021:
 - a. gli Enti che detengono gli elenchi degli individui di cui all'articolo 1, lettere b. c. e d., trasmettono, secondo le medesime modalità di cui alla menzionata ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021, al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, gli elenchi dei citati individui, con i relativi dati anagrafici, gli estremi del passaporto in corso di validità, la sede di servizio, l'eventuale indicazione dell'appartenenza a una delle categorie previste dall'allegato al Decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2021 (Categoria 1 – Tabella 1 e Tabella 2, e Categoria 4 – Tabella 3), senza indicazione della specifica area di patologia, la categoria di appartenenza tra quelle elencate dalle lettere da b. a d. dell'articolo 1 della presente ordinanza;
 - b. il Sistema Tessera Sanitaria, per gli individui degli elenchi di cui alla lettera a. del presente comma per i quali non risulta comunicato il codice fiscale, genera uno specifico codice al fine della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e restituisce tale codice agli Enti di cui alla lettera a., perché provvedano a comunicarlo ai soggetti interessati;
 - c. il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione le informazioni di cui alle lettere a. e b. del presente comma alle regioni e province autonome presso le quali insiste la sede di servizio o di domicilio del singolo individuo compreso negli elenchi;
 - d. in fase di prenotazione e somministrazione del vaccino per gli individui di cui alla lettera a. del presente comma, le Regioni e le Province autonome, utilizzando, laddove presente, il codice di cui alla lettera b. del presente comma, provvedono:
 - 1) alle verifiche di cui all'articolo 3, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legge n. 2 del 2021;
 - 2) al rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della Salute.
2. Ai fini di cui all'articolo 1:
 - a. per gli individui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile alle Regioni e Province autonome la funzionalità di verifica di iscrizione all'A.I.R.E., attraverso l'interconnessione con l'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR) del Ministero dell'Interno, per le finalità di cui alla presente ordinanza;
 - b. per gli individui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e., il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile alle Regioni e Province autonome le funzionalità di verifica del codice fiscale.

Art. 3

(Trattamento dei dati personali)

Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno e coloro che trasmettono i dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a., della presente ordinanza, trattano i dati nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 4

(Modalità tecniche)

Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate entro cinque giorni dall'adozione della medesima ordinanza sul sito Internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della salute e, per i profili di competenza, con il Ministero dell'Interno.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 22 marzo 2021, n. 41, trasferite alla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID 19
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO

